

## TORNATA DEL 6 LUGLIO 1860

-24-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Relazione sui titoli d'ammissione di otto nuovi senatori — Comunicazione di un invito ai senatori del presidente della Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice civile — Discussione del progetto di legge per autorizzazione al Governo di contrarre un prestito di 150 milioni di lire — Discorsi in favore dei senatori Pallavicino-Trivulzio e D'Azeglio Roberto — Osservazioni ed istanze dei senatori Martinengo e Farina — Risposta del presidente del Consiglio Cavour e del ministro di grazia e giustizia Cassinis — Nuove considerazioni del senatore Farina, a cui risponde il presidente del Consiglio — Adozione degli articoli e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per modificazioni alla legge vigente in Toscana sulle ipoteche; 2° per cessione al collegio degli artigianelli in Torino di un tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella — Discussione sullo schema di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo studio di una ferrovia attraverso le Alpi elvetiche — Schiarimenti richiesti dal senatore Sauli, e forniti dal ministro dei lavori pubblici — Adozione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, di agricoltura e commercio, e dell'interno.)

D'ADDA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

### RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DI NUOVI SENATORI.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Martinengo per riferire sui titoli d'ammissione dei senatori Luigi Lechi ed Elia Lombardini.

**MARTINENGO, relatore.** Il conte Luigi Lechi, bresciano, fu nominato senatore con regio decreto del dì 29 febbraio ultimo scorso.

Egli supera di molto l'età prescritta, e vuolsi enumerare sotto la categoria 20 dell'articolo 33 dello Statuto, siccome distinto uomo di lettere del proprio paese, in cui coprì le più alte cariche, massime durante le gravi vicende politiche passate ed in cui diede efficace opera in pro dello Stato, recando così luminosa illustrazione alla patria.

Adeempio quindi con soddisfazione al grato incarico del vostro ufficio, proponendovi la validazione della sua nomina.

**PRESIDENTE.** Chi intende approvare queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Sono approvate.)

**MARTINENGO, relatore.** Con regio decreto del 29

scorso febbraio S. M. nominava a senatore il notissimo signor ingegnere Elia Lombardini milanese, la cui età si è di anni sessantaquattro e però maggiore di quella prescritta. Le molte pregiate opere pubblicate dal propositovi nostro collega, e le cariche luminosamente da esso sostenute, non che la sua encomiata nomina a membro del regio istituto lombardo di scienze ed arti, mi dispensano da ogni altra prova per rendervi certi, o signori, che il Lombardini appartiene alle più distinte notabilità di Lombardia e quindi, concorrendo in esso le condizioni volute dallo Statuto, mi reco ad onore, d'incarico del vostro ufficio, di proporvi la sanzione della sua nomina.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti queste conclusioni. Chi le approva sorga.

(Sono approvate.)

Invito ora il senatore Cibrario a dare lettura delle relazioni che ha in pronto sui titoli d'ammissione di altri nuovi senatori.

**CIBRARIO, relatore.** Il cavaliere avvocato Vincenzo Salvagnoli, nominato senatore con regio decreto del 23 marzo ultimo scorso, era ornamento e splendore del foro toscano prima che coprisse la carica di ministro degli affari ecclesiastici nel Governo provvisorio di quello Stato. Per questo doppio titolo e pei servizi eminenti resi allo Stato, il vostro ufficio, ravvisando concorrere in esso le condizioni volute dallo Statuto, compresa quella dell'età, ve ne propone unanime l'ammissione.

(Sono approvate.)

Pel titolo di servizi eminenti resi alla patria vi si propone, o signori, l'ammissione dell'abate Raffaele

Lambruschini, celebre per le opere pubblicate in materia di educazione, il quale ha superato anche egli l'età d'anni quaranta, e che fu nominato senatore con decreto della medesima data del già citato.

(Sono approvate.)

Compare di poi come insigne filosofo un altr'uomo illustre, il professore Silvestro Centofanti, che raggiunse pure l'età prescritta dallo Statuto, e fu eletto senatore con decreto della stessa data, epperò l'ufficio vi propone d'accettarlo per collega.

(Sono approvate.)

Infine il cavaliere generale Carlo Corradino Chigi, nominato senatore con decreto della stessa data, fu eletto maggior generale fino dal 1848, sicchè sarebbe compreso nella categoria 14 dell'articolo 83 dello Statuto. Egli ha similmente raggiunto l'età d'anni 40, quindi nulla osta a che il Senato riconosca, come ho l'onore di proporvi, la validità dei suoi titoli per essere dichiarato abile a sedere e votare in questa Assemblea.

(Sono approvate.)

**PRESIDENTE.** Il senatore Sclopis ha la parola per riferire sui titoli d'ammissione del senatore Pes di Villamarina.

**SCLOPIS, relatore.** Il signor marchese Salvatore Pes di Villamarina, nominato senatore del regno con regio decreto del 14 maggio 1856, fu ministro plenipotenziario presso la Corte di Parigi, ed ora trovasi nella stessa qualità presso quella di Napoli ed oltrepassa l'età di anni 40.

A termini quindi del numero 7 dell'articolo 83 dello Statuto, l'ufficio ve ne propone l'ammissione.

(Sono approvate.)

**PRESIDENTE.** Il senatore Cantù avendo anche esso in pronto la relazione sui titoli d'ammissione del senatore annetti, lo invito a darne lettura.

**CANTÙ, relatore.** Signori senatori, il signor professore Ferdinando Zannetti venne nominato senatore del regno con regio decreto del 23 marzo ultimo scorso. Egli servì ed illustrò la sua patria, sia con avere insegnato con felice successo vari rami della scienza medica, e sia ancora per le dotte memorie di medico argomento, che egli fece di pubblica ragione.

Per questi motivi, trovandosi egli giustamente compreso nella categoria delle persone contemplate nell'articolo 83 numero 20, ed avendo di già superata l'età di 40 anni, mi reputo fortunato d'avere io l'onorevole incarico dall'ufficio secondo di proporre al Senato la sua ammissione.

(Sono approvate.)

**PRESIDENTE.** In conseguenza di queste deliberazioni proclamo senatori del regno i signori conte Lechi, ingegnere Elia Lombardini, cavaliere Salvagnoli, abate Lambruschini, professore Centofanti, generale Chigi, marchese Pes di Villamarina, e professore Zannetti, coll'avvertenza che questi nuovi nostri colleghi non saranno computati nel numero legale richiesto per la validità delle nostre deliberazioni, perchè non hanno ancora prestato giuramento.

**MOZIONE RELATIVA ALL'ESAME DEL PROGETTO DEL NUOVO CODICE CIVILE.**

**PRESIDENTE.** Do pure conoscenza al Senato di uno scritto, che mi venne dalla Commissione istituita per l'esame preventivo del Codice civile.

« La Commissione per l'esame del progetto di Codice civile prega i signori senatori, che non fanno parte della Commissione stessa, i quali intendessero di proporre suggerimenti od osservazioni sul progetto medesimo, di volerla favorire di quei sussidi, facendo pervenire tali suggerimenti od osservazioni prima del primo prossimo venturo settembre, ed indirizzandoli all'ufficio della Presidenza della Commissione. »

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI CONTRARRE UN PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per autorizzazione al Governo di contrarre un prestito di 150 milioni di lire, del quale darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 208 e 213.)

« Art. 1. È fatta facoltà al Ministero delle finanze di continuare a tenere accessi le partite del debito pubblico che potrebbero essere estinte per effetto della cessione di Nizza e Savoia, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire siffatte partite ed accenderne invece delle nuove mediante l'emissione di apposite cedole di rendita, e infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno ed in parte l'altro espediente per contrarre un prestito di 150 milioni di lire nei modi e sotto le condizioni che saranno da stabilirsi per decreto regio.

« Art. 2. Per la estinzione delle rendite alienate in uno dei modi sopraddetti sarà continuata o fatta la solita assegnazione, la quale non potrà superare l'uno per cento del loro capitale nominale.

« Art. 3. Le disposizioni concernenti i sequestri, i trapassi (salvo le rendite al portatore), le ipoteche, la prescrizione e la imponibilità, di cui nella legge del 24 dicembre 1819, che sarà pubblicata nelle nuove provincie, sono applicabili alle rendite da alienarsi, come è detto nell'articolo 1.

« Art. 4. Il ministro delle finanze, compiuta l'operazione a cui è facoltato dalla presente legge, ne renderà conto al Parlamento. »

La parola è accordata al senatore Pallavicino-Trivulzio.

**PALLAVICINO-TRIVULZIO.** Signori, io voterò il prestito, lodando l'antiveggenza del Governo che lo propone, giacchè non dubito che i 150 milioni saranno spesi

negli apparecchi di una guerra inevitabile. Io voterò il prestito, perchè infiniti pericoli circondano il nuovo regno, e questi pericoli noi dobbiamo scongiurarli, costi che può: coll'oro si compra il ferro: siamo dunque larghi dell'oro nostro alla patria; e non ci arresti sulla via dei sacrifici il pensiero delle nostre finanze: ora si pensi alla guerra italiana; penseremo alle nostre finanze dopo la vittoria.

Imitiamo la Prussia. La Prussia non è gran tempo, aveva tre milioni d'abitanti e più di 60 mila soldati, i quali si raddoppiarono in pochi anni e montarono a duecento mila nella guerra settennale. Con sì fatti provvedimenti il piccolo dominio trasformavasi in fortissimo regno; oggi la Prussia è la quinta fra le grandi potenze d'Europa.

All'esempio forestiero mi piace aggiungere un esempio domestico: « I nostri avi, dice Alfonso della Marmora, tennero sempre in campo un esercito proporzionatamente assai maggiore degli altri eserciti d'Europa. Carlo Emanuele I fece la guerra per quarantadue anni con trenta mila fanti e due mila cinquecento cavalli; e le sue entrate non sorpassavano nove milioni. Il suo figliuolo Amedeo I non ebbe maggiori nè le entrate, nè la popolazione, ma tenne sempre uguale l'esercito. »

Fin qui Alfonso della Marmora, giudice competentissimo in simili materie. E perchè non imiteremo noi la Prussia? Perchè non rinnoveremo noi in questo secolo i magnanimi conati dei nostri Principi nei secoli scorsi? Ben più gravi sono oggi il pericolo e l'urgenza; e chi non vuole per virtù, soccorra alle necessità patrie per interesse, perciocchè qui si tratti di evitare le rivolture civili e le terribili calamità d'una occupazione straniera. I demagoghi si agitano, i retri cospirano, ed i soldati austriaci si fortificano nel quadrilatero pronti alla riscossa, non dimentichiamolo. Intanto esiste una nota del signor di Thouvenel, in cui si dichiara solennemente dovere l'Italia, d'ora innanzi, soggiacere da sola alle conseguenze di una politica che non è approvata dal Gabinetto delle *Tuileries*: anche questo non vuol essere dimenticato.

Volete, o signori, la libertà, la vera libertà? Dovete necessariamente volere l'indipendenza. Volete l'indipendenza, la vera indipendenza? Dovete conquistarla pagando l'imposta dell'oro e quella del sangue. L'ho detto altrove e qui lo ripeto, la quistione italiana è quistione di giustizia al tribunale di Dio, ma è quistione di forza, unicamente di forza, al tribunale degli uomini.

Io dunque voterò il prestito, e con questo mio voto, voto di concordia, proverò al Parlamento ed alla nazione quanto sieno ingiusti a mio riguardo coloro che mi appuntano d'opposizione sistematica agli uomini del Governo. Straniero a qualsivoglia consorteria ed alieno da qualsivoglia ambizione, io sono indipendente e me ne glorio: sono indipendente, ma galantuomo: galantuomo anzitutto. Però, lodando o biasimando, io mi guido unicamente colla coscienza. Questo è il debito mio. Ora il Ministero faccia il suo impegnandosi alla

causa patria con alcuno di quegli atti d'italianità splendidi e solenni che non lasciano in altrui balla l'indietreggiare. « I valenti ingegni, dirò con Vincenzo Gioberti, non gettano volentieri le occasioni di rendersi famosi, anzi le cercano e le appetiscono: nè oggi può darsi lode insigne per un ministro od un Principe italiano che quella di essere *salvatore d'Italia*. » E dirò con Francesco Carano: « Ora che l'ansia degli eventi comprende gli animi in Europa variamente, ora che cinguettando un imberbe anela a nuove ferocie, e pur scende a preghiere disdegnate e reiette, il Garibaldi forse rimonta a cavallo, si ripone a capo della sua confidente schiera, e innanzi a tutti va baldi e sicuro; e se pur si volge addietro, è per confortare i popoli a seguirlo animosi ed imperterriti sino al compimento della grande impresa. Con Garibaldi all'antiguardo, col grido di guerra: Italia e Re Vittorio Emanuele, avanti e sempre avanti e certo l'Italia avrà redivivo il cuore in Roma. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Martinnengo.

**MARTINENGO.** Chiesi la parola, e ne profitterò a parlarvi in favore del prestito dei 150 milioni di lire, quale fu proposto dal Ministero, e come fu largamente sancito dalla Camera elettiva.

Opino essere necessario non solo, ma soddisfacente lo approvare il prestito, perchè il potere legislativo purga così novella prova di sanzione alla politica che condusse la patria a sì felici risultamenti. Ed accettando il prestito senza minute indagini sulla necessità, sugli spendenti, e sul successivo impiego della somma, il Parlamento parmi che intenda dare attestato di fiducia nel Ministero e nella sua politica; e questi, ne sono certo, caverà argomento ad accrescere vigoria ai suoi atti, alle sue mosse, per modo che si consegna la meta desiderata da ciascun italiano, di unire cioè la patria e renderla forte.

Voterò pel prestito, perchè sono sicuro che il Ministero progredirà nell'afforzamento dell'esercito, il quale io reputo il vero palladio dello Stato; e sono sicuro che non verrà intanto trascurato nessun possibile progresso nelle arti, nelle industrie, ed in ogni ramo di pubblico bene.

Grave, o signori, è il compito nostro, e massime per l'onorando Ministero; ma altrettanto è solenne, sospirata e forse unica la occasione: e guai a noi se la lasciasimo sfuggire! incorreremmo nella meritata riprovazione dei posteri. Bando quindi alle esitanze; si faccia plauso al saggio Ministero che ne richiede i mezzi, io ne sono certo, per compiere sì bella impresa.

Se però io sento tutta l'urgenza di tale novella prova alle nazioni, che noi pure vogliamo unanimi la nostra patria, e che non rifuggiremo da qualsiasi sacrificio per conseguirla, mi sia concesso richiamare l'attenzione del Senato e del Ministero intorno alla giustizia ed importanza grandissima, che tali sacrifici sieno sostenuti con equo riparto fra i contribuenti dello Stato, ed a seconda delle loro forze rispettive.

Avvi una classe di cittadini molto numerosa, nè destituita di sacri diritti, la quale è prossima a rovina; parlo dei possidenti lombardi, e qui chiedo venia se limito il mio dire a questi, di cui ho maggiori notizie.

Le campagne sfruttate da vari anni dei loro più preziosi doni, fra quali i bozzoli da seta, produttori un di di molti e molti milioni, ora ridotto ad un terzo; le tasse e moltiformi imposte che gravano fuor di modo la agricoltura; la nessuna tutela dei frutti nel campo; il capitale che, richiamato da mille lucrosissimi inviti, rifugge impiegarsi, nè vuol più restarsi col pegno delle terre, anche perchè le vide in balla di ogni esigenza del cessato Governo; sono tutte cose troppo note, perchè io ne tessa un nuovo doloroso rosario.

Il proprietario di terre in Lombardia, deposto ora ogni lusso, e dimesso il superfluo, vive per molta parte consumando il valore capitale del proprio fondo, già diminuito dalle tasse gravitanti il trapasso delle proprietà. Nè si fatto deplorabile stato di cose sfuggì al provvido nostro Governo, il quale vide necessario sollevare l'intera provincia della Valtellina da ogni regia imposta.

Or bene credete voi, o signori, che da questa provincia differisca molto in istrettezze economiche quella di Brescia, ed altre di Lombardia? Lo si chieda a mille e mille possidenti del vasto territorio vinifero; e alla massima parte dei coltivatori di bozzoli da seta, i quali si vedono privi da più anni di un raccolto costituente, un tempo, tre quinti della loro entrata, sulla cui primitiva base debbono pagare le smodate imposizioni.

Lo si desuma dalle numerose subastazioni di terreni che vedonsi vendere ad un terzo meno delle più recenti stime; e non parlo di fondi viniferi o di solo prodotto di bachi; ma di altre non compromesse coltivazioni.

Lo si arguisca dalle ipoteche, le quali gravitano le terre di Lombardia per più che 600 milioni di lire.

Ma io stancherei il Senato enunciando tutti i pur noti dolori; dolori che furono replicatamente ed inutilmente esposti al cessato Governo; e furono con maestria svolti da uno degli ora nostri onorevoli ministri in una reputatissima opera sulla *Proprietà fondiaria* in Lombardia, ove poneva innanzi anche alcuni rimedi. Ma se quella voce in quel tempo animosa, potevasi ascoltare a chiusi orecchi da quell'improvvido Governo, che tagliava l'albero per coglierne le frutta, ciò non deve essere di presente; ora in cui lo Stato si regge quasi a famiglia, ed in cui deve essere ciascuno gravato soltanto a misura delle proprie forze.

Non posso quindi tacere una fervida istanza all'onorando presidente dei ministri, acciò si compiacca studiare al più presto, e trovare il modo di perequare le imposte, non solamente fra paese e paese, ma bensì a che siano ripartite sopra i gaudenti; e che le imposte sieno proporzionate alle forze dei contribuenti.

Mi sia concesso invocare dal signor ministro che per lenire i crudi mali da me appena tracciati, oltre il togliere il 33 1/4 per cento, e l'indennizzo dei danni della guerra già fortunatamente assentiti, voglia aggiungere

ai molti e saggi suoi propositi il riordinamento del sistema ipotecario nelle ex-unite provincie ora facenti parte della Lombardia, ove esistono dannose difformità di dettaglio: così si compiacca occuparsi dell'affrancaamento dei feudi dell'attivazione e sostegno dell'istituto di *credito fondiario*, e di *quello agricolo*; ed in fine di tutti quei mezzi e provvedimenti i quali, non disgiunti dalla sistemazione delle imposte, valgano ad arrestare la imminente rovina di quella numerosa classe dei possidenti di terre, i quali alla perfine custodiscono la fonte della vera ricchezza del nostro Stato nell'agricoltura.

Fiducioso che le mie povere parole non sieno dimenticate, e ne sia preso a calcolo il concetto, io voterò alacramente pel prestito.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore D'Azeglio.

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Io voterò questa legge per convincimento politico e per devozione patria. Se avvertiamo al grave compito che incombe al Governo del Re, e come, in un tempo ove la nostra milizia è fatta e sarà vieppiù numerosa, egli debba provvedere di buone armi, di cavalli, di vestiario, di attrezzi di guerra l'esercito; di nuovi navigli, di nuovi marinai l'armata; di munimenti e d'artiglieria le fortezze, o, che è più, prepararsi alle emergenze che, nell'attuale stato d'Europa, possono occasionare dispendiose e improvvise risoluzioni, noi saremo agevolmente convinti non sia sovverchia a tant'uopo la somma di 150 milioni, di cui egli ci chiede d'autorizzare il contratto d'imprestito. Un grave errore che porrebbe il Ministero in istato d'accusa in faccia all'Italia, e da cui sono certo egli si guarderà, sarebbe se, indotto da indegne considerazioni di pecunia, egli si arrestasse mai nella via trionfale che percorre alla testa della nazione. Egli, perchè la giudicò generosa, si mostrò degno di governarla: essa, secondando le viste del Governo, si mostrerà degna di essere così giudicata: e l'Europa riconoscerà che, non con sonore ciance, ma con volontà fortemente risoluta siamo pronti ad ogni sacrificio per conquistare l'indipendenza della comune patria. Offrendole le sostanze e anche la vita noi non faremo che il nostro dovere. Chi vive in questa grande epoca è destinato a fornire un grande esempio di abnegazione all'avvenire. La nostra generazione deve offrirsi in olocausto per le generazioni venture. Non è più un solo Decio, ma milioni di Deci che devono sacrificarsi per la salute della patria. A noi i pericoli delle battaglie, le sventure, le agitazioni; la pace e la felicità nazionale ai figli dei nostri figli.

Le opere che si compiono intorno a noi mostrano venuto il tempo in cui Dio fa splendere sui popoli l'aurora d'una giustizia riparatrice che soffolta, non più dalla forza, ma dal diritto, equamente ne definirà le varie famiglie, e fermerà tra gli uomini una libertà, moderata dall'influenza della religione, e dal progresso dell'incivilimento. Il mondo politico si agita in una vasta sfera, e nei suoi penetrati ferve una fiamma che sta per prorompere. Collocati a fronte di magnifiche eventua-

lità, imitiamo gli altri popoli europei che tutti si armano, e stanno parati. Non sia che i pronipoti possano accusare noi, come noi accusiamo gli avi nostri, perchè, fuorviati da odii o da interessi di municipio, non seppe unificare in nazione le varie provincie italiane! Non sia che essi maledicano un giorno gli uomini dell'età nostra per essere venuti meno alle ultime fortune della patria e in quell'ora appunto ove i decreti della provvidenza già accennano al nostro universale riscatto, e ove quella mano che sul muro della reggia di Babilonia scriveva il fine d'un regno scollerato, nunzia alle vendette di Dio, scrive oggi sul muro di un'altra reggia le tre fatidiche parole!

Al momento ove stanno per compiersi i nostri destini sia dunque la nazione una più che mai di forza, una di legge, una di volontà, onde si sciogla finalmente il voto di tanti uomini e di tanti secoli. Chi vuole il fine, vuole i mezzi: a un fine generoso, mezzi generosi. È atto di devozione patria sostenere quei consiglieri del Re, i quali con sì prudente audacia, in sì minaccioso alternare di eventi, compievano il fatto inaudito per cui, in men di un anno, sei provincie italiane si univano in un solo regno. Quando i mandatari della nazione così ne trattano gli interessi, sembrano non demeritarne del tutto la fiducia. Concordi perciò con essi, e concordi fra noi, raccogliamoci intorno al vessillo che segna nuova era di gloria alla patria, e benediciamo a Dio che fondò le nostre speranze sopra due cardini egualmente saldi, il diritto d'un forte popolo, la promessa d'un Re leale. E dopo Dio benediciamo all'eroe coronato, che trattando, non già, come altri re, le mannaie del tiranno contro i suoi popoli, ma la spada del guerriero contro ai nemici dei suoi popoli, acclamato dall'intera nazione, regna sul cuore d'undici milioni d'Italiani.

Nei grandi atti di carità patria che onoravano la nazione, il Senato sempre manteneva la primazia del proprio grado, dobbiamo pertanto essere certi che in questa grave circostanza egli non si mostrerà degenerare da se stesso.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Farina.

**FARINA.** Compiono oramai due anni che, incaricato di fare la relazione su di un prestito di 40 milioni che veniva in allora richiesto al Parlamento, io lamentava, o signori, il fatto che dal momento che le istituzioni liberali avevano avuto vita nel nostro paese, il debito fosse andato grandemente crescendo senza che pur troppo, per l'estensione delle libere nostre istituzioni in quei paesi ove ancora non avevano vita, si fosse ancora raggiunto lo scopo che aveva suggerito quelle spese stesse al paese. Non recherà meraviglia se oggidì lungi dal muovere querela per l'aumentato debito, io trovo nelle circostanze attuali motivo di rallegrarmi che gli sforzi passati già abbiano prodotto un ottimo e lodevole effetto; che più ripartite, attualmente, e meno gravose riescano le spese e i sacrifici che è necessario d'imporre al paese, e che quindi io depongo con animo più lieto nell'urna un voto favorevole al prestito che ci viene richiesto.

Nè io voglio dire però che sia convinto, finanziariamente parlando, della necessità di questo prestito, ma io sono pienamente convinto della necessità dello stesso politicamente considerato.

I popoli che intraprendono di stabilire la indipendenza della propria nazionalità non possono arrestarsi a mezza via; è forza che questi popoli procurino di congiungere tutte le forze loro, di procurare la cooperazione viva ed efficace di tutte le membra della nazionalità, per portare la stessa a quel grado di prosperità alla quale sono dalla natura e dalla provvidenza chiamati. Non è quindi possibile in questo arringo sostare, nè ritirarsi. Entrati nella via è forza risolutamente, coraggiosamente progredire. È quindi un dovere del Parlamento di fornire al Governo i mezzi onde possa procedere alacramente nell'intrapreso cammino.

Ma se invito, o signori, i miei colleghi a ciò fare, ed io stesso dichiaro di farlo con tutta la soddisfazione, non credo però inopportuna la circostanza per vedere se, oltre i mezzi finanziari che si forniscono dal Parlamento in più che sufficiente misura al Ministero, egli non venga per avventura trascurando alcuni altri mezzi che pur possono condurre al felice risultato della nazionale indipendenza. E qui mi è grato osservare che molto ha già fatto sotto ogni riguardo il Ministero, e che, se alcunchè di più è a desiderare, non è per questo che rivolgo ad esso un rimprovero di non averlo fatto, ma semplicemente un eccitamento perchè più risolutamente proceda nella via intrapresa.

Non è mia intenzione di entrare in una minuta analisi dei fatti, più o meno importanti, per dimostrare che più di quello che si fece si potrà fare.

Io circoscriverò il mio dire a due soli punti, perchè mi pare di potere chiaramente dimostrare che relativamente ad essi il Ministero potesse e dovesse fare alcun che di più di quello che fece. *Dovere e potere* in fatto di indipendenza nazionale, in fatto di rivendicazione in libertà della patria mi paiono sinonimi; perchè quello che potendo non rivendica, o non coopera per quanto può a rivendicare in libertà la patria parmi che manchi assolutamente al compito proprio.

Or dunque osserverò che per difendere, per accreditare generalmente le idee che devono fare sorgere sentimenti di nazionalità nel paese, non basti, o signori, il farle ripetere e predicare dai giornali, non basti il proclamarle altamente dalla tribuna; avvii qualche cosa di più, e questo di più consiste nell'applicare in fatto le massime che valgano a persuadere a tutti i cittadini che i dolori, le sventure, le gioie, i trionfi della patria, sono sventure, sono fortune di ciascun cittadino: ed è forza, viceversa, che la patria faccia suoi propri i dolori, le sventure di ogni cittadino, concorra per quanto può ad alleviare i danni per la patria incontrati da ciascuno dei cittadini medesimi. Ora in questa parte parmi che il Ministero non abbia fatto tutto quello che poteva e, lo dirò assai francamente, doveva fare a mio credere.

Quando idee simili si vollero sviluppare ed accredi-

tare in una grande nazione; quando la Russia invasa da potentissima armata vide distruggere i raccolti delle sue ubertose campagne, vide bruciare la sua capitale, che cosa fece quel Governo? Accorse in sollievo dei danneggiati e corrispose indennità e sussidi senza distinzione a tutti i danneggiati medesimi.

L'Assemblea costituente francese quella grande Assemblea che gettò coi suoi meravigliosi dettati le fondamenta della società moderna, quando vide il proprio paese invaso da una coalizione che minacciava l'indipendenza e la libertà francese, sapete voi che cosa fece? Permettetemi, o signori, che vi vada a dare lettura delle deliberazioni che essa prese:

« L'Assemblée nationale, considérant que, si dans une guerre dont l'objet est la conservation de la liberté, de l'indépendance, et de la constitution française, tout citoyen doit à l'Etat le sacrifice de sa vie, et de sa fortune, l'Etat doit à son tour protéger les citoyens qui se dévouent à sa défense, et venir au secours de ceux qui, dans le cas d'invasion ou de séjour passager de l'ennemi sur le territoire français, auraient perdu tout ou partie de leurs propriétés.

« Voulant donner aux nations étrangères le premier exemple de la fraternité qui unit les citoyens d'un peuple libre, et qui rend commun à tous les individus du corps social le dommage occasionné à un de ses membres;

« Certaine, que tous les habitants des départements frontières trouveront dans la sollicitude paternelle des représentants de la nation un nouveau motif d'attachement à la patrie et de dévouement à la cause de la liberté;

« Considérant qu'il importe de proportionner aux besoins et aux ressources individuelles les secours que la situation du trésor public permettra d'accorder, et de prendre les précautions nécessaires pour que les sommes destinées à ce saint usage soient également réparties, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa Commission extraordinaire et décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

« Art. 1. Il sera accordé des secours ou des indemnités aux citoyens français qui, pendant la durée de la guerre, auront perdu, par le fait des ennemis extérieurs, tout, ou partie de leurs propriétés. »

Eccovi, signori, quali sono gli esempi grandi e generosi di nazionalità, i nobili sentimenti d'indipendenza che io in fatto desidererei che venissero seguiti dal Ministero, piuttostochè avvolgersi in sottigliezze legali, che se possono giustificarsi quando si tratta di diritto stabilito non mi sembrano giustificabili nè degni di imitazione quando si tratta di diritto da stabilirsi.

Passo al secondo punto.

Fu bella e giusta e meritata gloria del presidente del Consiglio lo avere nei passati tempi saputo ricongiungere e rannodare gli sforzi della democrazia agli sforzi che faceva lo Stato nostro per l'indipendenza italiana, ed egli ne ebbe da ogni parte la meritata lode. Ma que-

sta lode parmi che sia stata più grande e meritata in passato di quella che, se non m'inganno, possa ravvisarsi grande e meritata al presente. Se non che qui, o signori, per aviluppare la mia idea sarebbe talmente forza inoltrarmi in un terreno alquanto sdruc-ciolo che per timore di cadere ricorrerò ad una allegoria.

Parmi pertanto che in passato tutti i liberali italiani viaggiassero insieme in un ben fornito vascello di cui il presidente del Consiglio teneva il timone con mano capace e robusta. Se non che coll'andare del tempo parve che fra l'equipaggio, alcuni volessero correre un po' più, ed altri invece andare più prudentemente e correre un po' meno. Quindi per fare tuttavia il viaggio insieme, si decise che i più audaci potessero navigare innanzi con altra nave e prendere a rimorchio il più pesante e meno celere vascello dei più prudenti, sul quale pure rimase il valente timoniere. Con ciò si credette probabilmente che tutti potessero di questa navigazione rimanere soddisfatti. Ed io, o signori, lo desidero, ma non posso a meno di osservare che quando un bastimento è rimorchiato da un altro, può forse il timoniere del legno rimorchiato tuttavia evitare qualche fica o qualche scoglio, ma non gli è dato dirigere il corso della sua nave, nè indirizzare la spedizione alla meta, ma gli è forza andare ove il rimorchiatore lo trascina.

Ho accennato ad un desiderio, ho additato un pericolo. Non è per questo che io intenda rivolgere rimproveri al Ministero; io anzi desidero che le mie parole sieno a lui di incoraggiamento e conforto, ed io, quanto altri mai e più di ogni altro, sarò lieto se additando al Ministero i pericoli della Rocca Tarpea, potrò quando si riaprirà il Parlamento, applaudirlo nella gloria, per così dire, del Campidoglio, quando egli ivi seduto si compiacerà di additarci la corona dell'amato nostro Re splendente di nuova ed inusitata luce di trionfo e di gloria.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al presidente del Consiglio.

**CAVORE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina.** I sentimenti stati espressi da tutti gli oratori che presero parte a questa discussione, rendono assai facile il compito mio: giacchè, o signori, da tutti i banchi si alzarono voci per approvare la politica seguita dal Governo e per dichiararsi pronti a dargli quegli aiuti che fossero necessari. Quindi, io debbo anzitutto rendere grazie agli onorevoli oratori. E compirò questo primo mio dovere cominciando dall'onorevole Pallavicino-Trivulzio, che volle, in un modo singolarmente cortese, provare come le parole da me pronunciate in altra solenne circostanza non fossero del tutto conformi ai fatti, e come io male mi apponessi, considerandolo come oppositore sistematico della nostra politica.

Egli mi ricordò ciò che forse allora avevo dimenticato, che ogniquale volta si trattava di muovere il piede avanti, io lo aveva sempre trovato favorevole ai nostri propositi; e che la sola differenza che avesse potuto passare, e che passa forse ancora tra lui e me, è che egli

vorrebbe camminare sempre veloce, ed io talvolta per considerazioni di prudenza e di politica reputo dovere e necessità fare sosta, oppure rallentare il passo. pienamente concordi nello scopo, avendo una stessa meta verso la quale rivolgiamo il passo, il divario è poco, perchè esso non consiste che nella ragione della velocità.

Gli altri dissero nobili e cortesi parole, si resero gli interpreti dei sentimenti di questa distinta Assemblea, dei sentimenti dell'intera nazione, che in questo momento dà all'Europa il mirabile spettacolo dell'unanimità.

Io non posso che fare plauso alle loro parole, ed assicurare che il Governo del Re metterà tutto il suo zelo, tutti i suoi sforzi, non trascurerà opera veruna, onde quelle nobili aspirazioni abbiano la maggiore soddisfazione possibile.

L'onorevole Martinengo, dopo essersi unito ai suoi colleghi nel manifestare i sentimenti patriottici da me ricordati, credette di dovere richiamare l'attenzione del Governo sopra le condizioni speciali della Lombardia, ed in particolare della nobile e generosa provincia di Brescia.

Il Governo si è preoccupato delle condizioni finanziarie di quella provincia: ed in altro recinto ebbe già a dichiarare in modo formale, che egli riconosceva doversi procurare ai proprietari delle provincie di oltre Ticino un sollievo, sollievo che riconosce potersi considerare quale atto di giustizia; intendo dire l'abolizione dell'imposta del 33 1/4 per cento stata stabilita negli ultimi anni della dominazione austriaca. Tuttavia pareva al Ministero che questa diminuzione non potesse essere un fatto isolato, ma che dovesse essere coordinato con una modificazione del sistema finanziario di tutto il regno.

Io spero che queste modificazioni, mentre procureranno ai proprietari lombardi una giusta soddisfazione, saranno pure di tal sorta, da non scemare od a scemare di non molto le risorse dell'erario; giacchè, o signori, nelle circostanze attuali, quando siamo costretti di ricorrere al prestito con sì larga misura, sarebbe atto di poco senno, di poca politica, sarebbe atto poco patriottico pensare a scemare i prodotti ordinari dell'erario. Le risorse del credito sono una mirabile invenzione dei tempi moderni; ma se producono benefici effetti, non sono tuttavia scevri di pericolo, e chi si lascia trascinare troppo facilmente dalle agevolezze che procura il credito in uno Stato onesto e ben ordinato, si troverebbe dopo breve periodo di tempo in tale condizione che, anche volendolo, non potrebbe più continuare ad essere onesto, ed ivi l'ordine diverrebbe quasi impossibile.

L'onorevole senatore avvertiva altresì, che le provincie da lui accennate aspettavano non solo un sollievo dal lato finanziario, ma eziandio provvedimenti economici e legislativi. A questo riguardo lascerò al mio onorevole collega guardasigilli il dare spiegazioni precise sulle intenzioni del Governo intorno al modo di andare al riparo degli inconvenienti indicati dall'onorevole propoante.

Io spero poi che le provincie d'oltre Ticino, come tutte le altre provincie del regno, troveranno un compenso ai sacrifici che hanno sopportati, ed a quelli che sarà pure ancora forza loro imporre, nel progresso economico, il quale non può mancare di prendere proporzioni più vaste in seguito alla formazione del nuovo regno, che conta tante provincie, le quali racchiudono sì numerose sorgenti di prosperità. L'abolizione delle dogane interne, l'allargamento del mercato, la facilità delle comunicazioni debbono, o signori, dare uno sviluppo notevole all'attività industriale, commerciale ed agricola delle varie provincie del nuovo Stato, e procurare quindi i mezzi per soddisfare ai bisogni dell'erario col minor aggravio dei singoli contribuenti.

Io non dubito che la libertà produrrà nelle nuove provincie gli stessi effetti che produsse nelle antiche e negli altri paesi d'Europa, che l'acquistarono prima di noi; mentre essa, sviluppando le facoltà morali dell'uomo aumenta le sue forze produttrici: onde io sono d'avviso che per l'effetto delle nuove istituzioni in pochi anni questo nuovo regno si troverà in condizione da sopportare i pesi attuali, e forse pesi maggiori, senza che siano reputati soverchi.

Se voi paragonate quello che si paga da noi per capo, con quello che si paga nei paesi, che ci hanno preceduto nelle vie della libertà, ma che d'altronde non godono di maggiori elementi di prosperità, voi vedrete che le mie speranze non sono esagerate. E se potete mente come queste antiche provincie abbiano fino ad un certo punto prosperato malgrado le avverse circostanze, malgrado le calamità meteorologiche che si sono accumulate sopra di esse, voi non potrete a meno di riconoscere i portentosi effetti economici della libertà.

Io non entrò ad esaminare le condizioni speciali della provincia bresciana; tuttavia non posso a meno di osservare che se gli abitanti di essa adotteranno i mezzi, che in altre provincie furono usati per combattere i flagelli che travagliavano le loro campagne, essi troveranno un notevole miglioramento nelle loro condizioni. È poi da sperare che anche l'industria possa rinascere in quella provincia, la quale è adattissima allo stabilimento di opifici, e specialmente allo sviluppo dell'arte fabbrile. Gli stessi sacrifici che noi facciamo per compiere gli armamenti del nostro Stato possono e debbono tornare di somma utilità alla medesima, ove i suoi abitatori vogliano dare nuova vita all'industria che altre volte la rese così illustre in Italia, in Europa, all'industria, cioè, della fabbricazione delle armi. Io spero che le mie parole, e dirò meglio il mio consiglio, dettato dall'affezione che mi ispirò sempre quella terra, che tanto si distinse per patriottismo in queste circostanze, ed in altre più remote, sarà ascoltato dagli abitatori della stessa e che attuandolo ne ritrarranno non poco giovamento.

L'ultimo oratore dopo di avere manifestato la sua approvazione alla legge che vi è sottoposta, dopo di avere approvato l'indirizzo politico seguito dal Ministero da parecchi anni, credette di aggiungere, prima

di terminare il suo discorso, alcune avvertenze. Egli ebbe, non dirò a biasimare, perchè le parole furono egualmente cortesi e benevole, che non si può rinvenire in esse alcun elemento di amarezza, ma ebbe ad avvertire a due argomenti, poi quali egli manifestò un dissenso dal Governo. Egli ritiene che il Ministero, non solo per ragioni di giustizia, ma altresì per ragioni politiche, avrebbe dovuto mostrarsi largo rispetto ai cittadini che ebbero a soffrire danni gravi nell'occasione dell'ultima invasione austriaca; egli ricordava gli esempi di altri Governi che in circostanze analoghe si mostrarono generosi rispetto ai danneggiati; ricordava la Russia dopo la memorabile campagna del 1812; anzi risaliva sino all'Assemblea costituente, e vi dava lettura di un decreto emanato nel 1792, al principio della grande guerra della rivoluzione.

Io non respingo l'autorità di questi due esempi, ma forse ne trarrò una conseguenza non del tutto conforme a quella dell'onorevole preopinante. Dissi in altro ed in questo recinto, che se ogni probabilità di guerra fosse scomparsa, che se noi fossimo, a cagion d'esempio, in circostanze analoghe a quelle in cui si trovava l'Europa dopo la pace d'Utrecht (risalgo a questa più lontana epoca, onde non si possa male interpretare il mio dire), io mi mostrerei disposto, sarei più arrendevole ad accogliere le istanze dei danneggiati, e, facendo però le debite riserve sulle questioni di diritto e di fatto, io cercherei di soddisfare se non in tutto, in larga parte alle loro pretese.

La Russia dopo il 1812 (io presuppongo che le indennità non furono date che nel 1813 o nel 1814) si trovava in queste condizioni. Vedeva terminata la guerra nel modo il più glorioso per essa; il suo stato, vale a dire la ricchezza del suo stato, era assoluta, i suoi confini, non che essere ristretti, erano anzi allargati, epperò si trovava in quelle condizioni in cui poteva essere per i propri concittadini generosa. Ed io ripeto che se mai il nostro Stato, se mai l'Italia si troverà in condizioni analoghe a quelle della Russia dopo la guerra dell'impero, io mi accorderò facilmente coll'onorevole Farina.

L'Assemblea costituente proclamò, è vero, il principio dell'indennità assoluta dei danni della guerra, e ciò fece al principio della guerra stessa. A dire il vero io ignoro, e confesso in questo momento la mia ignoranza, se dopo l'emaneazione di quel decreto dell'Assemblea costituente, le altre Assemblee che le succedettero, cioè...

**FARINA.** Domando la parola.

**CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina...** la Convenzione e il Direttorio abbiano mantenuta quella promessa; dubito anzi che ciò abbiano fatto; ma supponiamo che l'abbiano mantenuta: io dico che questo non sarebbe un esempio da seguire. Difatti in qual modo si poterono pagare queste indennità durante quella guerra difensiva? E supposte che siano state pagate, tale pagamento non potè effettuarsi che con assegnati: ed a forza di voler pagare, si finì col pagare nessuno. (*Marità*)

Io non dico, o signori, che le condizioni nostre siano analoghe a quelle, in cui si trovava la Francia allora quando l'Assemblea costituente emanava quel decreto; ma poichè noi facciamo un prestito di 150 milioni, poichè vogliamo armarci; poichè crediamo, od almeno abbiamo, non dico la certezza, ma la possibilità d'una guerra grande, e la possibilità così pur anche di avere altri gravissimi danni a soddisfare; poichè infine siamo nella possibilità di vedere ripetuti in Europa i fatti che accaddero in Francia, obbene, o signori, io dico che se da noi ora venisse proclamato il principio che sanzionò l'Assemblea costituente, e che la guerra si rinnovasse e si protraesse, saremmo nelle condizioni delle Assemblee che succedettero la costituente, cioè o di non pagare o di pagare molto male. Quindi con molto mio rincrescimento debbo dire all'onorevole Farina, che per ora non posso essere d'accordo con lui; spero però che verrà un giorno in cui quest'accordo avrà luogo, ma per ora lo prego di avere pazienza ancora per qualche tempo.

Sul secondo punto l'onorevole Farina si valse di parole figurate, fece un'allegoria, servendosi d'una similitudine marittima. Per verità come ministro della marina avrei dovuto cogliere il senso di quest'allegoria molto prontamente, ma debbo confessare che non l'ho punto compreso pienamente.

Parlò di due navi, una che andava avanti, e l'altra che era tratta a rimorchio; metteva il pilota sulla nave rimorchiata. Quantunque ministro della marina, non sono tuttavia un grande pratico: ma però mi pare che il pilota non si mette sulla nave che è rimorchiata, che se il pilota fosse sulla nave rimorchiata, il rimorchiatore ed il rimorchiato correrebbero pericolo di andare a fondo, o d'investire; comunque, sarà difetto d'intelligenza, sarà un soverchio sentimento di vanità personale, io penso che sotto la denominazione di *piloti* si debba intendere i *governanti*, cioè quelli che governano, epperò io lo ringrazio di avermi data questa qualificazione; ma se poi volesse intendere che mentre adempiamo all'ufficio di piloti, siamo rimorchiati, questo mi parrebbe molto strano; sarebbe un'accusa alla quale veramente non mi aspettava, od almeno non è dell'indole di quelle cui sono condannato a subire in ripetizione bene spesso nella qualità di ministro degli affari esteri. Difatti il Ministero non è punto accusato di essere rimorchiato, ma gli si fa invece bene spesso l'accusa contraria, cioè di voler strascinare, e precipitare chi non avrebbe voglia di correre quanto noi.

Del resto, io accetto il consiglio, e mi guarderò d'attorno ben bene per vedere quale sia questa nave, questo battello a vapore che vorrebbe strascinare la grossa nave dello Stato per una via che non è quella sulla quale essa intende di camminare. Potrebbe darsi che due bastimenti navigassero nella stessa direzione, che uno più agile, più snello, più libero nei suoi movimenti andasse più veloce, ma posso assicurare l'onorevole preopinante che ciò solo non determina la direzione della grossa nave: essa tien conto di tutti gli eventi, e

non è guidata che dalla grande considerazione dell'assieme, la sicurezza, vale a dire di questa nave, onde far sì che giunga felicemente in porto.

Dopo questa breve risposta alle osservazioni dell'onorevole preopinante non mi rimane che rinnovare i miei ringraziamenti agli oratori, ed anticipatamente al Senato, dal quale io spero una splendida e solenne conferma della politica del Ministero, ed un incoraggiamento a proseguire risoluto nella via che ha sempre seguita.

**CASSINIS, ministro di grazia e giustizia.** Assai opportunamente il Parlamento quando accorda al Ministero i mezzi per sopperire alle pubbliche esigenze, gli va additando l'impiego a cui dovrebbero essere preferibilmente destinati, ed il modo con cui aumentare la ricchezza sociale e rendere così men dura alla nazione la gravanza che le si impone. Un esempio di questo duplice sistema l'abbiamo oggi nei discorsi degli oratori i quali hanno parlato in ordine alla legge che si discute.

L'onorevole mio collega il presidente del Consiglio dei ministri ha risposto per quanto lo riguardava, e nel tempo stesso accennò ad alcune considerazioni le quali sarebbero state più particolarmente da me esposte come quelle che più d'avvicino toccano al mio ufficio.

Ad esse porge motivo il discorso dell'onorevole Martinengo, il quale appunto accennando ai mezzi per i quali migliorare il credito pubblico, due ne indicò dei quali io debbo tenere parola e intorno a cui mi è caro il fornire alcuni chiarimenti. Di questi, il primo riguarda i paesi staccati dalla Venezia e che ora appartengono a questo Stato, e concerne più particolarmente il sistema di catasto ivi vigente, pel quale avviene che non si facilmente si possa dimostrare la libertà dei fondi, e per siffatta guisa s'incagli il credito immobiliare; il secondo riguarda i feudi e i fidecommessi i quali sono ancora vigenti nella Lombardia, e per i quali naturalmente altrettanto ne soffre la pubblica economia.

Quanto al primo punto, esso propriamente non riguarda il sistema ipotecario, imperocchè in ordine a questo, vi ha ivi la legge 19 giugno 1826, la quale tolta al diritto francese di tanto lo migliorò in quanto diede alle ipoteche la maggiore pubblicità e la maggiore specialità possibile. Il Codice che si sta elaborando seguirà pure questa traccia; imperocchè il massimo dei miglioramenti del sistema ipotecario consiste appunto, o signori, nella maggiore pubblicità e specialità delle ipoteche medesime. Il difetto a cui accenna l'onorevole Martinengo non sta pertanto in un errore di principio o di legge, sibbene in una pratica condizione di cose. In quelle provincie ebbe luogo un triplice censimento, ma nella successiva formazione di questi tre censimenti, non fu istituito un legame dall'uno all'altro catasto; indi avviene che non essendo per la diversità dei numeri della mappa identificati i fondi posseduti da chi ricorre al credito con i fondi che già prima trovavansi ipotecati, ne derivi una grandissima difficoltà di potere stabilire questa identità e la conseguente libertà dei

fondi medesimi dalle ipoteche da cui potessero per avventura essere gravati.

E sopra di ciò, o signori, che egli invitava il Ministero a dare qualche spiegazione.

Io accennava poc'anzi come la difficoltà non stia nel sistema razionale della legge ipotecaria, ma nella testè accennata condizione dei catasti; non è questa pur troppo cosa unica o nuova; anche in Toscana un fatto identico avviene, non avvi cioè una correlazione tra il catasto esistente ed i catasti che furono.

Il Governo già prima d'ora si preoccupò di simile inconveniente e con particolari istruzioni va indicando come si possa con norme generali avvisare al modo di legare la condizione dei catasti presenti coi catasti che furono, onde quest'opera, la quale altronde dovrebbe essere fatta dai singoli individui a misura che essi ricorrono al credito, lo sia con sistema generale, con sistema economico e con quei migliori mezzi che il Governo ha in suo potere, più che i privati non li abbiano; conseguentemente io posso bene assicurare l'onorevole Martinengo ed il Senato che, mentre apprezzo in tutto il loro valore le fatte considerazioni, ho dato le occorrenti disposizioni, onde saranno così anche per questo rispetto agevolate per quanto sia possibile le condizioni del credito privato e rilevato così nel tempo stesso il credito pubblico.

Vengo alla seconda parte, vale a dire ai feudi ed ai fidecommessi.

In Lombardia, o signori, vi hanno ancora i feudi ed i fidecommessi. Certo fu mio primo pensiero, al tosto che fui chiamato ai Consigli della Corona, di far sì che i medesimi scomparissero.

Voi sapete quanto grave materia sia codesta, in quanto che l'abolizione di queste medesime istituzioni, che pur sono per chi le possiede un diritto, vuole essere fatta con quelle norme e con quelle cautele per le quali, mentre si serve alle esigenze pubbliche e di ragione pubblica e dei tempi, nel tempo stesso si rispetti la ragione delle private proprietà.

Voi sapete, o signori, come in Francia dopo la famosa *déclaration des droits de l'homme* del 4 agosto 1793, fossesi proclamata l'abolizione assoluta dei feudi, delle prestazioni feudali e di tutto ciò che era, per valermi delle espressioni usate, *mélangé de féodalité*.

Noi fummo assai più riguardosi verso la privata proprietà, e vi rammento le due celebri leggi nostre del 7 marzo e del 29 luglio 1797, colle quali ben si abolirono i feudi ed i fidecommessi, ma quanto alle prestazioni feudali, a tutto ciò insomma che era oggetto di reddito, non si abolirono, ma si resero allodiali; si abolirono i fidecommessi; così però, che coll'abolizione si dei feudi, come dei fidecommessi, rendendosi omaggio ad un gran principio di libertà e di giustizia, si rispettarono nel tempo stesso i diritti acquistati. Né diversamente si operò sotto il regime delle presenti libere istituzioni; avvegnachè aboliti colle leggi del 18 e del 24 febbraio 1851 le bannalità, le commende ed i fidecommessi fu tenuto conto in esse dei diritti acquistati e si provvide

alla cessazione dei diritti medesimi con adeguate indennità ed analoghi temperamenti.

Or dunque dovendo io rispettare questi due principii, l'uno di ragione pubblica e l'altro di ragione privata, stosto che impresi il concetto di riuscire all'abolizione dei feudi e dei fedecomessi in Lombardia, mi rivolsi ai capi di quei tribunali e gli richiesi degli opportuni schiarimenti e delle occorrenti statistiche, affinchè la legge da presentarsi non si limitasse ad esprimere puramente un concetto, ossia il principio della abolizione, ma ispirandosi alle speciali condizioni dei luoghi e delle circostanze, procedesse regolare, prudente quale si doveva, per modo insomma che ne fossero rispettati tutti i diritti e tutte le proprietà.

Di mano in mano già fin d'ora mi pervengono informazioni, documenti, schiarimenti in ordine a questa materia, ed io spero che potrò all'aprirsi della nuova Sessione presentare il suddetto schema di legge che provvegga a questa materia e vi provvegga in relazione a quei principii che io testè accennava e che il Governo si fa debito di rispettare.

Certamente il Codice civile che si sta ora elaborando non parlerà più nè di feudi nè di fedecomessi nè d'enfiteusi, ma voi bene sapete come il medesimo sia destinato a dare norma alle future condizioni delle cose e vogliansi leggi speciali per regolare il passato e coordinarlo colle esigenze, colle aspirazioni dell'avvenire.

Ringrazio intanto l'onorevole Martinengo che mi abbia porta occasione di spiegare questi principii al Senato e al paese.

A questi certamente mi uniformerò, ond'è che se questo era, come è certo, argomento perchè sia votato il prestito, in quanto sarà aumentata con questo mezzo la ricchezza economica del paese, e rialzato conseguentemente il credito immobiliare, voi vedete, o signori, come il medesimo trovi adeguata corrispondenza in queste brevi considerazioni; talchè anche per questo rispetto io confido che voi renderete favorevole il partito alla proposta legge.

**FABRICA.** Dirò poche parole per ringraziare anzitutto il signor ministro di avere accettato l'esempio della Russia: ma giacchè ha accettato uno degli esempi, io spero di potergli dimostrare che devo accettare anche l'altro.

Onde esimersi da questa specie di necessità l'onorevole ministro, il quale forse non era preparato alla citazione di quella legge di cui ho avuto l'onore di dare lettura al Senato, diede interpretazione alla stessa in modo che dovesse riuscire inefficace o pressochè tale, siccome quella che avrebbe cagionato in vece di un vero indennizzo dei danni sofferti, una corresponsione di assegnati, il prezzo dei quali sarebbe stato dal fatto in breve tempo ridotta al nulla.

Io aveva preveduto, se non questa precisamente, una obiezione simile, in forza della quale sarebbesi negato che quella legge avesse avuto realmente effetto, e mi era preparato a rispondervi, o per meglio dire non a rispondere io, perchè in questo caso non pretendo che la

mia voce sia così autorevole come quella del presidente del Consiglio, ma aveva preparato una legge dalla quale risulta che non con assegnati (pochi del resto e non screditati in allora), ma con buoni danari furono le indennità, di cui trattasi, pagate. Io trovo infatti scritto in un decreto del 14 agosto 1794 della Convenzione nazionale che: « Le ministre de l'intérieur est autorisé à payer sur les sommes qui ont été mises à sa disposition, aux communes qui l'année dernière ont éprouvé des pertes occasionnées par l'invasion de l'ennemi, ou par l'effet des démolitions et coupes déterminées pour la défense commune, le dernier tiers qui leur reste du, d'après les procès-verbaux d'évaluation qu'elles rapportent. »

Vede l'onorevole presidente del Consiglio che anche in Francia fu non solo promesso il pagamento, ma furono altresì pagate le indennità a quelli che erano stati danneggiati dalle invasioni straniere.

Vero è che l'onorevole ministro ha creduto opportuno di fare una distinzione; fra le indennità decretate a guerra finita e quelle che si decretano quando la guerra non è che cominciata; ma questa distinzione, con sua buona venia, invece di condurre alla conclusione alla quale l'ha diretta, parmi che conduca alla conclusione contraria.

Io non ho esaminato se l'indennità sia dovuta anche in via di giustizia; l'ho considerata sotto l'aspetto della politica e come diretta ad ingenerare cioè in tutti i cittadini la convinzione che lo Stato considera come proprie le perdite loro, a persuadere che esista fra tutti i cittadini dello Stato una specie di solidarietà d'interessi, come esiste un'eguaglianza di diritti ed un'eguaglianza di voto nel determinare la guerra. Ora per rigenerare questa fiducia nei paesi limitrofi allo straniero e che possono facilmente essere invasi in caso di guerre possibili avvenire, non è egli necessario di dimostrare che lo Stato tosto che lo possa, pagherà le indennità di guerra? Come pretendere che quella gente, i cui beni sono esposti ad essere occupati e devastati dagli eserciti stranieri, possa prestarsi spontanea a quei sacrifici che la guerra richiede, possa con animo fiducioso abbandonare il paese nativo e le sue proprietà alla devastazione di un prepotente straniero senza tentare di calmarne lo sdegno e di salvare così qualche parte della propria fortuna? Come potrà ciò fare, ed adempire ai doveri di cittadino se non ha la convinzione che, tosto che lo Stato lo potrà, lo indennizzerà di quei danni che il nemico avragli recati?

Se non che l'onorevole ministro soggiunge: voi andate troppo avanti colle vostre esigenze, e con ciò metterete lo Stato, prolungandosi la guerra, nell'impossibilità d'indennizzare tutte queste persone.

Io non temo gran fatto questa impossibilità, ma quando si verificasse, sicuramente io direi che si adottasse la massima vigente nel diritto privato, in forza della quale si ritiene che *ad impossibilia nemo tenetur*, e che quando lo Stato veramente fosse impossibilitato a fare fronte a questi danni, sicuramente egli non li do-

vrebbe indennizzare. Ma quando non si tratta che di 10 o 12 milioni può egli coscienzaosamente mettersi avanti questa ragione? Io non lo credo.

Una seconda osservazione feci, relativa alla navigazione di due allegoriche navi. Confesso che non ho mai preteso che l'intendesse il signor ministro degli affari esteri, mi bastava soltanto che la intendesse il signor ministro della marina; e questo, se debbo argomentare dalle ultime parole che ha pronunciato, per quanto egli abbia detto che non era intelligibile, pure devo concludere che così l'ha perfettamente intesa. Io quindi non mi occuperò di maggiormente spiegarmi perchè se nella certezza che il ministro della marina l'ha capita, poco m'importa che quello degli affari esteri non l'abbia intesa.

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio ha la parola.

**CAVOUÉ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina.** Io debbo, poichè non è presente in questo momento il mio collega guardasigilli, non dirò protestare, ma avvertire ai principii messi in campo dall'onorevole Farina per dimostrare che lo Stato era tenuto ad indennizzare...

**FARINA.** Parlai politicamente.

**CAVOUÉ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina.** Avevo inteso diversamente la cosa; mi pareva che avesse parlato di una certa solidarietà che imponesse degli obblighi al Governo. Comunque, se fossimo ridotti a dovere fare assegnamento sul patriottismo dei cittadini, i quali nulla hanno da perdere, noi saremmo in molto cattive condizioni; se per potere eccitare i cittadini a sforzi necessari, onde respingere il nemico, onde difendere il loro paese, la loro nazionalità, si dovesse ricorrere alle promesse d'indennità di ogni qualunque danno, la nazione, ripeto, si troverebbe in tali condizioni, che dubiterei che essa potesse opporre una resistenza efficace al nemico.

Questa è questione di apprezzamento; taluno potrà credere una tale assicurazione necessaria per sviluppare tutto il patriottismo possibile; altri invece considerando la nazione nel suo complesso potrà credere alla sua volta di ottenere maggiori risultati annunziandole apertamente la convenienza, la necessità di adattarsi a gravi sacrifici, non potendosi la libertà, la nazionalità conquistare che pagandole più o meno caramente. Quindi come questione di apprezzamento credo che una discussione coll'onorevole Farina non potrebbe condurci ad un risultato pratico.

Finirò il mio riepilogo, osservandogli che egli mi aveva preparata una piccola imboscata. (*ilarità*)

Nel suo discorso si limitò a citare il decreto dell'Assemblea costituente, e prevedendo che io sarei caduto nell'imboscata degli assegnati, tenne in riserva la legge del 1794. Ma, se non m'inganno, mi pare che nel 1794 non si pagasse altrimenti che con *assegnati*, e che perciò si dovettero pagare con *assegnati* non solo le indennità in quel decreto contemplate, ma perfino il soldo dei soldati. Dirò di più, che veramente sarebbe stato

cosa molto strana che il soldato, il quale esponeva la sua vita combattendo fosse pagato in *assegnati*, mentre il proprietario, il quale non aveva sofferto che pochi danni, fosse pagato in moneta sonante.

L'onorevole Farina ricorderà che la Convenzione si era fitto il capo di volere mantenere il corso degli *assegnati*, che voleva equivalente alla moneta sonante; ricorderà altresì a quali mezzi si era dessa appigliato per sostenere gli *assegnati*, onde mi permetterà che io ponga in dubbio che quei proprietari sieno stati pagati in moneta sonante; perchè se così fosse la cosa, il Governo avrebbe dato un'indennità due o tre volte maggiore del danno dai proprietari realmente sofferto; e per vero questi proprietari colla moneta sonante avrebbero potuto procurarsi *assegnati* per un valore nominale duplice o triplice; e con questi comperare beni nazionali di un valore doppio o triplo dei beni perduti.

Ammetto che la Convenzione abbia commesso degli errori finanziari, ma non credo che le si possa imputare quello in cui sarebbe caduta se avesse seguito il sistema indicato dall'onorevole Farina. Quindi io ritengo per buono il mio argomento, mentre, lo ripeto, seguendo gli esempi citati e della Costituente e della Convenzione, riproducendosi fra noi i casi ai quali hanno dovuto provvedere quelle due Assemblee, noi correremmo pericolo o di pagare male, o di pagare niente.

**PRESIDENTE.** Se nessuno più domanda la parola, interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

Chi è di questo avviso sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò ora gli articoli di legge per metterli ai voti:

« Art. 1. È fatta facoltà al ministro delle finanze di continuare a tenere accese le partite del debito pubblico che potrebbero essere estinte per effetto della cessione di Nizza e Savoia, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire siffatte partite ed accenderne invece delle nuove, mediante l'emissione di apposite cedole di rendita e infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno od in parte l'altro espediente per contrarre un prestito di 150,000,000 di lire nei modi e sotto le condizioni che saranno da stabilirsi per decreto regio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la estinzione delle rendite alienate in uno dei modi sopraddetti sarà continuata o fatta la solita assegnazione, la quale non potrà superare l'uno per cento del loro capitale nominale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni concernenti i sequestri, i trapassi (salvo le rendite al portatore), le ipoteche, la prescrizione e la imponibilità di cui nella legge 24 dicembre 1819, che sarà pubblicata nelle nuove provincie, sono applicabili alle rendite che saranno alienate come è detto nell'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il ministro delle finanze, compiuta l'opera-

zione a cui è facoltato dalla legge, ne renderà conto al Parlamento. »

(È approvato.)

Dopo lo squittinio segreto sopra questo progetto di legge verrà in discussione quello portante modificazioni alla legge sulle ipoteche vigente in Toscana.

D'ADDA, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	67
Voti favorevoli . . . . .	64
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: 1° IPOTECHHE IN TOSCANA; 2° COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI IN TORINO.**

**PRESIDENTE.** Come ho testè annunziato viene ora in discussione il progetto di legge per modificazioni alla legge vigente in Toscana intorno alle ipoteche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 219, 218 e 222.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Non domandandosi la parola porrò ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. Sono aboliti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 della legge 17 marzo 1860, promulgata dal cessato Governo toscano. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ai detti articoli sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. Tutte le iscrizioni, qualunque ne sia la data originaria, di privilegi, ipoteche e benefici di separazione di patrimoni, che non abbiano per alcuna causa legittima cessato di esistere, dovranno, a richiesta degli interessati, rinnovarsi a tutto giugno 1861 con le forme prescritte dall'articolo 216 della legge toscana del 2 maggio 1836.

« L'obbligo di rinnovare le iscrizioni di ipoteche spettanti a persone privilegiate incomberà a coloro ai quali la legge del 2 maggio 1836 impose l'obbligo di iscriverle. »

« Art. 2. Gli atti che interrompono le prescrizioni di privilegi, ipoteche e benefici di separazione di patrimoni, siano atti giudiziali o stragiudiziali, siano anteriori o posteriori alla pubblicazione della presente legge, non produrranno alcun effetto di fronte ai terzi, finchè non vengano pubblicati.

« Quando il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, il creditore dovrà esibire al conservatore gli atti interruttivi anteriori alla pubblicazione di questa legge o alla rinnovazione prescritta dall'articolo 1, e dovrà farsene menzione nella rinnovazione medesima.

« Se il rinnovante non abbia atti interruttivi da

esibire e il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, dovrà nella rinnovazione indicare le cause per cui reputa non compinta la prescrizione.

« Art. 3. Gli atti interruttivi posteriori alla rinnovazione ordinata dall'articolo 1 dovranno dal conservatore trascriversi nel registro medesimo delle rinnovazioni e iscrizioni ipotecarie secondo l'ordine della loro esibizione.

« Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura delle successioni beneficiate, le vacanze della eredità e la pendenza del giudizio di concorso universale non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, contro i debitori defunti e contro il debitore i beni del quale sieno stati incorporati nel concorso.

« Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo ufficio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836 con dichiarazione che, quanto ai beni distaccati dal circondario della conservazione delle ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello che fu istituito nella città di Pescia colla notificazione del 28 giugno 1836, le iscrizioni originariamente accese all'ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno essere rinnovate in quest'ultimo ufficio. Ma qualora le iscrizioni siano di ipoteche generali dovranno rinnovarsi anche nell'ufficio di conservazione di Pisa.

« Le iscrizioni e ipoteche generali debbono rinnovarsi in tutti gli uffici dei circondari, ove esistono i beni.

« Art. 20. Se la rinnovazione è dimandata dai cessionari dei creditori originariamente iscritti, e i cessionari non abbiano fatto voltare la iscrizione in conto proprio, dovrà esibirsi al conservatore l'atto di cessione, come prescrive l'articolo 216 della legge 2 maggio 1836.

« Art. 21. Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante dai libri estimali.

« Non nuoceranno alla regolarità ed efficacia di questa indicazione le volture o dimande di voltura intervenute nei quindici giorni antecedenti alla rinnovazione, e per cui sia venuta a cessare la impostazione della persona indicata dal rinnovante.

« Art. 25. Per ogni rinnovazione d'iscrizioni, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese e qualunque sia il numero degli iscriventi che le rinnovano, e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate, il conservatore percepirà:

« 1° A beneficio del pubblico erario il diritto fisso di centesimi 30 di lira italiana, se la rinnovazione sarà dimandata entro il 1860; e di centesimi 60, se sarà dimandata dal 1° gennaio a tutto il giugno 1861;

« 2° Per suo emolumento, 70 centesimi di lira italiana ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

« 3° Di più il rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità nella

quantità che, a forma delle veglianti leggi, sarà necessaria per ogni rinnovazione.

« Art. 26. Il pagamento dei diritti ed emolumenti fissati dall'articolo precedente dovrà essere anticipato dai creditori rinnovanti, salvo il regresso contro i debitori e possessori dei beni obbligati; ma quanto alle rinnovazioni d'iscrizioni d'ipoteche legali, andrà a carico dei patrimoni spettanti alle persone privilegiate.

« I creditori non avranno regresso per la doppia tassa voluta dal precedente articolo n° 1 e nelle rinnovazioni delle iscrizioni d'ipoteche spettanti a persone privilegiate, la maggior tassa andrà a carico di coloro ai quali incombeva dimandare la rinnovazione.

« Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano inefficaci e la rinnovazione fatta dopo la decorrenza di detto termine varrà soltanto come iscrizione nuova, avente data nel giorno in cui sarà accessa ai registri ipotecari. »

(È approvato.)

« Art. 8. I conservatori delle ipoteche non potranno nei certificati comprendere alcuna iscrizione che non sia stata rinnovata. »

(È approvato.)

« Art. 4. Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili, a mente della legge del 15 marzo 1860 ed altre vigenti in Toscana, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare che sarebbe appartenuta al debitore. »

(È approvato.)

Debo avvertire il Senato, prima che si proceda allo squittinio sopra questo progetto, che l'ordine del giorno porta eziandio la discussione di due altri progetti, l'uno per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1860, per lo studio di una ferrovia attraverso le Alpi elvetiche; l'altro per la cessione al collegio degli artigianelli in Torino di un tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella.

Rimarrebbe ancora il progetto di legge relativo alla convenzione tra il Governo e le società delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale per l'esercizio di quelle linee e per la costruzione di nuovi tronchi di strade ferrate. La relazione di questo progetto verrà distribuita questa sera, e se il Senato crede si potrebbe fissare a domani al tocco la seduta per la sua discussione.

(Il Senato assente.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto sul progetto testè approvato.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	66
Voti favorevoli . . . . .	65
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

Pongo ora in discussione il progetto di legge per la cessione al collegio degli artigianelli in Torino di un tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 223 e 225.)

Esso è così concepito:

« *Articolo unico.* È autorizzata, coll'esenzione del diritto proporzionale di insinuazione, la cessione gratuita a favore del collegio degli artigianelli in Torino, del tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella di questa città, descritto coll'indicazione del n° IX nel tipo dell'ingegnere cavaliere Gianone, del 10 gennaio 1858, per erigervi l'edifizio destinato a sede di quell'istituto di beneficenza.

« Questo tratto di terreno non potrà essere divertito ad uso diverso da quello contemplato nella presente legge. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER GLI STUDI DI UNA FERROVIA ATTRAVERSO LE ALPI ELVETICHE.**

**PRESIDENTE.** Viene per ultimo il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per lo studio di una ferrovia attraverso le Alpi elvetiche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 226 e 235.)

Darò lettura degli articoli. (*Vedi infra*)

**SAULI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SAULI.** Il mio voto sopra il progetto di legge che ci viene proposto è certamente favorevole, ma non posso però intralasciare di avvertire, che mi parrebbe conveniente che si desse alla Commissione, istituita per fare questi studi, l'incarico di esaminare ben bene se, dopo l'invenzione del vapore, mercè del quale naturalmente le provenienze del Belgio e dell'Olanda, risalgono nella Germania, il tragitto delle Alpi elvetiche possa essere ancora così profittevole, come lo era quando si è aperta la strada attraverso il San Bernardino.

Quella strada era a quei tempi di somma importanza; ma attualmente, lo ripeto, parmi che lo stato delle cose sia assai cambiato e che quindi convenga di esaminare la questione anche sotto questo aspetto.

**JACINI, ministro dei lavori pubblici.** Nella relazione che accompagnava il decreto di nomina del 14 maggio scorso vennero indicate specificamente le molte e varie questioni che la Commissione è incaricata di esaminare e fra queste vi è eziandio quella dall'onorevole Sauli toccata.

La Commissione deve quindi esaminare queste questioni sotto tutti gli aspetti, ed abbracciare nei suoi studi anche le questioni economiche ed amministrative.

**PRESIDENTE.** Se non si domanda da altri la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 30,000 per provvedere alle esigenze della Commissione incaricata di studiare quale sia la direzione a darsi ad una ferrovia attraverso le Alpi elvetiche. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1860

apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno col numero 100 bis e colla denominazione: *Spese della Commissione istituita col regio decreto 14 maggio 1860 per lo studio della direzione preferibile per una ferrovia attraverso le Alpi elvetiche.* »

(È approvato.)

Rinnovo l'avvertenza che il Senato rimane convocato per domani all'una pomeridiana precisa.

Voci. Alle due!

**PRESIDENTE.** Ho proposto di stabilire la seduta all'una pomeridiana, invece delle due, perchè, essendo probabilmente domani l'ultima seduta che terrà il Senato, parecchi dei nostri colleghi intendono di partire nella stessa sera alla volta delle rispettive loro residenze.

Siccome il numero dei senatori è assai scarso, pregherei gli onorevoli senatori presenti a volere conve-

nire domani senza fallo, ed indurvi anche quei senatori ora assenti dalla sala, ai quali fossero in caso di potere comunicare la decisione dell'anticipata convocazione.

**D'ADDA, segretario,** fa l'appello nominale per il doppio squittinio segreto sui progetti di legge ultimamente approvati.

Risultamento della votazione:

1° Sul progetto per la cessione al Collegio degli Artigianelli in Torino di un tratto di terreno.

Votanti . . . . . 64

Voti favorevoli . . . . . 64

2° Sul progetto concernente studi per una ferrovia attraverso le Alpi elvetiche.

Votanti . . . . . 64

Voti favorevoli . . . . . 63

Voti contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta l'uno e l'altro progetto di legge.)

La seduta è levata alle 5.